

Il coniuge fideiussore non è un professionista «di riflesso»

Nota a Trib. Brescia, 5 ottobre 2026, n. 6747; Trib. Massa, 25 giugno 2026, n. 660; Trib. Verbania, 12 giugno 2026, n. 267

Sommario: 1. Il problema - 2. Le tre decisioni - 3. L'autonomia della qualificazione soggettiva nella fideiussione - 4. Il coniugio come fatto neutro - 5. Gli indici del collegamento funzionale - 6. Onere della prova - 7. Conclusioni

Massima: *Il rapporto di coniugio tra fideiussore e debitore principale non comporta, di per sé, la perdita della qualità di consumatore del garante persona fisica. La qualificazione va compiuta con riguardo alle sole parti del contratto di garanzia e alla sua funzione concreta; ove non sia provato un collegamento funzionale con l'impresa garantita (cariche gestorie, partecipazione non trascurabile, coinvolgimento attivo e diretto), la garanzia è riconducibile a ragioni personali e familiari e il garante resta soggetto di tutela consumeristica.*

1. Il problema

La prassi bancaria acquisisce con frequenza garanzie dal coniuge dell'imprenditore. Ci si chiede se tale legame, unito alla natura imprenditoriale del debito, trasferisca sul garante la qualità professionale del debitore, sottraendolo alla disciplina del Codice del consumo. Le tre recentissime pronunce rispondono negativamente, con motivazioni convergenti che meritano di essere analizzate nel loro fondamento teorico e nella loro portata applicativa.

La questione non è priva di implicazioni sistematiche. La figura del «professionista di riflesso» - il garante che assumerebbe la veste di professionista per il solo fatto che il debitore lo sia - era stata a lungo coltivata da una parte della giurisprudenza che valorizzava l'accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto principale. Quel criterio, fondato sulla struttura del vincolo, è stato progressivamente abbandonato in favore di uno funzionale, imperniato sulla finalità del singolo atto

compiuto dal fideiussore. Le tre sentenze ne rappresentano un'applicazione coerente alla fattispecie del coniuge garante.

2. Le tre decisioni

Trib. Brescia. La garante, moglie del titolare di una farmacia in forma di impresa individuale, aveva sottoscritto una fideiussione omnibus fino a € 500.000. Il Tribunale valorizza che ella abbia agito «in qualità di persona fisica, legata da rapporti di tipo personale (rapporto di coniugio) con il debitore principale», non nel quadro di una attività professionale dimostrata. Pone inoltre sulla controparte la prova dell'attinenza del rapporto all'attività imprenditoriale, onde evitare una *probatio diabolica*.

Trib. Massa. Il garante era marito della titolare di una ditta individuale. La creditrice allegava l'esercizio familiare dell'impresa. Il giudice rileva, dalla visura storica, l'assenza di cariche amministrative e di altro collegamento funzionale e osserva che, «oltre al dato fattuale del rapporto di coniugio», non emergono dati indicativi di un attivo e diretto coinvolgimento nell'attività della moglie.

Trib. Verbania. La banca deduceva la coincidenza temporale tra aperture di credito e garanzie, la delega a operare sul conto e la sottoscrizione di documenti di adeguata verifica. Il Tribunale esclude che tali elementi dimostrino un collegamento funzionale: la garante non aveva incarichi gestori né partecipazioni, e la garanzia è concessa «in ragione della sola affectio familiare».

3. L'autonomia della qualificazione soggettiva nella fideiussione

Il nucleo teorico delle tre pronunce risiede in un'affermazione di metodo: la qualifica di consumatore o professionista non si trasferisce per accessorietà dal debitore principale al fideiussore. Essa deve essere verificata autonomamente, con esclusivo riferimento alle parti del contratto di garanzia e alla funzione concreta che quella garanzia assolve nella sfera giuridica ed economica di chi la presta.

I Trib. di Massa e Verbania ancorano esplicitamente questa impostazione a Cass., Sez. Un., n. 5868/2023 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-74/15 e C-534/15), come riportate nelle motivazioni. Il principio è formulato in termini netti: i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale; consumatore è il fideiussore persona fisica che stipuli la garanzia per finalità estranee alla propria attività, nel senso che la prestazione non sia atto espressivo di essa né strettamente funzionale al suo svolgimento.

L'abbandono del criterio dell'accessorietà come determinante dello *status* del fideiussore risponde a una logica precisa. L'accessorietà descrive la relazione strutturale tra obbligazione garantita e obbligazione di garanzia, la seconda presuppone la prima, ne segue le vicende, è calibrata sulla sua entità. Ma tale relazione oggettiva non dice nulla sulla condizione soggettiva del garante: quest'ultimo può essere del tutto estraneo all'impresa del debitore e aver prestato la propria garanzia esclusivamente per ragioni affettive, familiari o di solidarietà interpersonale. Attribuire alla struttura della fideiussione un effetto qualificatorio sul soggetto che la presta significherebbe confondere piani logicamente distinti.

La nozione di consumatore rilevante è, per questa ragione, di carattere oggettivo e funzionale: rileva la finalità dell'atto compiuto dalla persona fisica, non la sua condizione anagrafica o familiare. Ciò esclude presunzioni fondate su circostanze esterne al contratto di garanzia e impone un accertamento in concreto, che solo il giudice di merito può compiere.

4. Il coniugio come fatto neutro

Le sentenze non pretendono di ignorare il legame matrimoniale, né di renderlo irrilevante: ne ricostruiscono la corretta portata probatoria. Il matrimonio è un fatto della vita personale del fideiussore, non un atto della sua vita economica. Come tale, può spiegare la ragione per cui la garanzia è stata prestata - la solidarietà verso il coniuge - senza per questo attribuire carattere professionale all'atto.

Questa neutralità del coniugio presenta una duplice valenza. Da un lato, il matrimonio non è una presunzione di professionalità: non si può dedurre dalla convivenza con un imprenditore che il coniuge condivida la qualità professionale di quest'ultimo. Dall'altro, il matrimonio non è neppure una presunzione assoluta di consumerismo: ciò che decide non è il dato formale del legame, ma la presenza o l'assenza di elementi che dimostrino un effettivo inserimento del garante nella sfera economica dell'imprenditore coniuge.

Il Trib. di Brescia esprime questa neutralità nella sua forma più semplice: il coniugio spiega la garanzia come atto personale e basta, in assenza di elementi contrari, a fondare la qualifica di consumatrice. Il Trib. di Massa va oltre, respingendo esplicitamente l'argomento dell'impresa a carattere familiare: il solo matrimonio non dimostra che l'attività fosse condotta congiuntamente né che il garante ne fosse in qualche misura partecipe. Il Trib. di Verbania, infine, nomina il concetto in modo esplicito con la formula dell'*affectio familiare*: la garanzia prestata per affetto coniugale non è garanzia professionale.

Il rifiuto dell'automatismo non è soltanto tecnicamente corretto: è sistematicamente necessario. Il matrimonio non è una forma di partecipazione all'impresa del coniuge. L'ordinamento conosce istituti specifici per regolare il coinvolgimento economico del coniuge nell'attività altrui - dall'impresa familiare alla comunione sui generis di particolari beni - e la loro applicazione presuppone elementi concreti che vanno oltre il semplice vincolo matrimoniale. Sarebbe contraddittorio richiedere tali elementi sul piano sostanziale del diritto d'impresa e ignorarli sul piano della qualificazione soggettiva ai fini consumeristici.

5. Gli indici del collegamento funzionale

L'accertamento in concreto impone di identificare gli elementi che, se presenti, trasformerebbero la garanzia del coniuge in atto professionale. Dalle motivazioni esaminate emerge una griglia sufficientemente definita.

Quanto agli indici positivi del collegamento funzionale, i Trib. di Massa e Verbania richiamano Cass. n. 32225/2018 e la Corte di giustizia per indicare come rilevanti l'amministrazione dell'ente garantito e una partecipazione non trascurabile al capitale. Per l'impresa individuale - priva di personalità giuridica e di struttura societaria - l'adattamento è necessario: assume rilievo l'effettivo e diretto coinvolgimento nell'attività, che si traduce in una funzione gestoria concreta, nella conduzione materiale dell'impresa, nell'assunzione di obblighi o responsabilità verso terzi nell'esercizio di tale attività.

Quanto agli indici non sufficienti, le tre sentenze formulano un elenco di esclusioni che merita di essere letto sistematicamente. Il solo vincolo matrimoniale non basta. L'interesse economico della famiglia alla continuazione dell'impresa non è sufficiente: l'utilità indiretta che un coniuge ricava dalla prosperità dell'attività dell'altro non lo trasforma in partecipante a quell'attività. Anche la contestualità tra aperture di credito e prestazione della garanzia non è abbastanza: il fatto che le fidejussioni siano state rilasciate contestualmente al finanziamento è un dato neutro, che di per sé non rivela nulla circa il ruolo del garante nell'impresa. Così come non rileva la delega a operare sul conto corrente dell'impresa: essa attribuisce un potere operativo bancario, non una funzione di direzione o gestione; essere autorizzati a disporre di un conto non significa svolgere l'attività imprenditoriale.

La distinzione tra potere operativo e ruolo gestorio è particolarmente fine e merita attenzione. Nella prassi bancaria i conti intestati all'imprenditore spesso recano deleghe a favore di conviventi o coniugi, per ragioni di praticità operativa che nulla hanno a che fare con l'organizzazione dell'impresa. Assimilare tale delega a una partecipazione funzionale all'attività significherebbe trasformare uno strumento di gestione quotidiana delle disponibilità finanziarie comuni in un indice di professionalità, con conseguenze sproporzionate rispetto alla ratio della disciplina.

6. Onere della prova

Il regime probatorio che emerge dalle tre sentenze è coerente con l'impostazione funzionale sopra descritta.

La decisione del Trib. di Brescia è la più esplicita: la disciplina consumeristica esonera il presunto consumatore dalla prova positiva della propria qualità e pone sulla controparte professionale l'onere di dimostrare l'attinenza del rapporto all'attività imprenditoriale o professionale, così da non imporre al garante una *probatio diabolica*. La ragione di questa allocazione è intuibile: il professionista che predispone il contratto e acquisisce la garanzia è nella posizione migliore per raccogliere e documentare le informazioni relative alla sfera economica del garante; sarebbe paradossale pretendere che quest'ultimo dimostri la propria estraneità rispetto a un'impresa di cui è terzo.

I Trib. di Massa e Verbania non enunciano la regola con pari generalità, ma applicano un metodo probatorio coerente: la creditrice che invochi il collegamento funzionale deve offrire elementi concreti; l'allegazione del solo legame familiare non assurge a prova. La visura storica dell'impresa, la documentazione contrattuale e i dati relativi alle cariche rivestite al momento della stipula costituiscono gli strumenti probatori tipici; in loro assenza, o quando da essi emerga l'estraneità del garante, la qualifica di consumatore è riconosciuta.

Questo regime non è ingiustificatamente gravoso per il creditore professionale. Chi acquisisce una garanzia nell'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria dispone di tutte le informazioni necessarie per qualificare correttamente il garante: l'adeguata verifica della clientela, le visure camerali, la documentazione contrattuale. Se, pur disponendo di tali strumenti, il creditore non raccoglie elementi sufficienti a provare il collegamento funzionale, il rischio di tale lacuna probatoria deve essere allocato su di lui.

7. Conclusioni

Le tre sentenze affermano con chiarezza che la dimensione familiare della garanzia non coincide con quella professionale e che il coniuge fideiussore non è un professionista «di riflesso». Il principio si articola in tre proposizioni distinte.

La prima è strutturale: la fideiussione va qualificata con riguardo alle sue parti, non al contratto principale; l'accessorietà del vincolo non implica accessorietà dello *status* del garante.

La seconda è fattuale: il matrimonio, l'interesse economico comune, la delega bancaria e la contestualità delle operazioni non dimostrano il collegamento funzionale con l'impresa; tale collegamento richiede elementi di effettivo inserimento nell'attività, cariche gestorie, partecipazione non marginale, coinvolgimento diretto e attivo.

La terza è probatoria: l'onere di provare il collegamento funzionale grava sulla controparte professionale; il garante persona fisica deve solo allegare la propria qualità e le circostanze personali della prestazione della garanzia.

Il risultato applicativo, nei tre casi esaminati, è uniforme: il coniuge che garantisce i debiti dell'imprenditore, senza ricoprire alcun ruolo nell'impresa e senza parteciparne in alcun modo all'organizzazione, rimane consumatore. La sua garanzia è atto di solidarietà personale e familiare; come tale, è soggetta alla tutela consumeristica contro le clausole abusive predisposte dal contraente professionale.

Avv. Alberto Foggia